

Foglio Informativo n. 40

Apertura di credito in Convenzione Confidi

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954

Sede Legale, Presidenza e Direzione Generale Via Sardegna, 129 - 00187 - Roma (RM)

Tel.: 06.5286.1 - Fax: 065286.3305

Sito web www.bccroma.it - Email: info@roma.bcc.it - PEC: bccroma@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 01275240586

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4516, Cod. ABI: 8327 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. 111

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS' E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONVENZIONE CONFIDI

L'Apertura di credito in Convenzione Confidi permette al cliente di avere a disposizione, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per il superamento del fido concesso.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulla differenza tra la somma di fido effettivamente utilizzata e la normale disponibilità del conto, il cliente corrisponderà alla banca gli interessi passivi pattuiti.

Sono finanziamenti assistiti dalla garanzia prestata da Confidi, Consorzi fidi, Associazioni e Cooperative di garanzia collettiva fidi, organismi a cui possono associarsi imprese e piccole e medie imprese (PMI) artigiane, agricole, commerciali, etc.

I Confidi operano allo scopo di agevolare l'accesso al credito delle imprese e PMI associate prestando garanzia sui finanziamenti che le imprese socie richiedono per lo sviluppo della loro attività produttiva e fornendo loro consulenza finanziaria e amministrativa. Ogni Confidi si impegna a rilasciare a favore della Banca finanziatrice una fideiussione sul valore del capitale finanziato o garantito, in percentuale variabile, per forma tecnica e nei limiti degli importi massimi definiti da ognuno.

Il D. Lgs n° 141/2010 ha introdotto due livelli di vigilanza:

- Confidi Maggiori-Vigilati (ai sensi dell'art. 106 TUB – ex art. 10) che hanno l'obbligo di iscriversi nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia;

- Confidi Minori-Non Vigilati (ai sensi dell'art. 112 TUB – ex art. 106) che hanno l'obbligo di iscriversi nell'Elenco e che saranno sottoposti al controllo di un nuovo Organismo di Vigilanza.

Due le tipologie di garanzia che possono essere rilasciate dai Confidi, anche in contro-garanzia con il Fondo Centrale di Garanzia (FCG, gestito da MCC - Medio Credito Centrale):

- Diretta a valere sul proprio patrimonio, a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata;

- Sussidiaria a valere su un Fondo Rischi Monetario appositamente costituito, comunque realizzabile tempestivamente mediante un pagamento provvisorio da parte del Confidi.

Per potere usufruire della garanzia e degli ulteriori servizi offerti, i Confidi possono richiedere alle aziende associate di sostenere spese di iscrizione e/o ammissione e di sottoscrizione di quote sociali/consortili; di norma, inoltre, le imprese finanziate debbono corrispondere ai Confidi commissioni per il rilascio della garanzia, commissioni a fondo rischi, provvigioni, costi di istruttoria, diritti di segreteria, etc. etc., il cui importo può variare in funzione della tipologia, dell'importo e/o della durata massima del finanziamento (c.d. costi di garanzia).

Per ulteriori informazioni il Cliente può fare riferimento all'Elenco dei Confidi Convenzionati con la Banca ed ai Fogli Informativi dei singoli Confidi.

Principali rischi (generici e specifici): variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

Foglio Informativo n. 40
Apertura di credito in Convenzione Confidi
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

**QUANTO PUO' COSTARE L'APERTURA DI CREDITO IN CONVENZIONE CONFIDI A TASSO VARIABILE
(Confidi Minore/Non Vigilato, con garanzia MCC)**

**Si applica il tasso minimo/tasso floor, quindi, qualora il parametro di indicizzazione assumesse valore pari a zero o con segno algebrico negativo, il tasso di interesse complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, inferiore al valore dello spread
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 13,72%**

Il TAEG è calcolato supponendo che il fido abbia una durata pari a 3 mesi nei quali gli importi siano prelevati subito e per intero. Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle Aperture di Credito in conto corrente ed agli Scoperti senza affidamento può essere consultato in succursale e sul sito internet della banca (www.bccroma.it).

In nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni di spese tali da determinare un tasso effettivo globale superiore a quello consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

- Importo Accordato	€ 50.000,00
- Durata	3 Mesi
- Tasso debitore annuo nominale	7,44%
- Commissione sul fido accordato – CFA (onnicomprensiva)	0,50% Trimestrale
- Spese una tantum (costi di garanzia COOPFIDI)	€ 1.750,00
- Spese periodiche	€ 1,00

CARATTERISTICHE																					
Importo minimo finanziabile	€ 10.000,00																				
Importo massimo finanziabile	€ 500.000,00																				
TASSI DI INTERESSE DEBITORI																					
Per utilizzi nei limiti del fido concesso																					
<i>Tasso Variabile</i>																					
Tasso debitore annuo indicizzato: (Si applica il tasso minimo/tasso floor, quindi, qualora il parametro di indicizzazione assumesse valore pari a zero o con segno algebrico negativo, il tasso di interesse complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, inferiore al valore dello spread)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Confidi Minori/Non Vigilati</th> <th colspan="2">Confidi Maggiori/Vigilati</th> </tr> <tr> <th>Senza garanzia MCC</th> <th>Con Garanzia MCC</th> <th>Senza garanzia MCC</th> <th>Con Garanzia MCC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">→ Parametro di indicizzazione: Euribor 360 3 mesi</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">→ Valore del parametro di indicizzazione: al 01.07.25 pari al 1,94%</td> </tr> <tr> <td>Euribor 360 3 mesi + 6,00 p.p.* = 7,94%</td> <td>Euribor 360 3 mesi + 5,50 p.p. = 7,44%</td> <td>Euribor 360 3 mesi + 6,00 p.p. = 7,94%</td> <td>Euribor 360 3 mesi + 5,50 p.p. = 7,44%</td> </tr> </tbody> </table>	Confidi Minori/Non Vigilati		Confidi Maggiori/Vigilati		Senza garanzia MCC	Con Garanzia MCC	Senza garanzia MCC	Con Garanzia MCC	→ Parametro di indicizzazione: Euribor 360 3 mesi				→ Valore del parametro di indicizzazione: al 01.07.25 pari al 1,94%				Euribor 360 3 mesi + 6,00 p.p.* = 7,94%	Euribor 360 3 mesi + 5,50 p.p. = 7,44%	Euribor 360 3 mesi + 6,00 p.p. = 7,94%	Euribor 360 3 mesi + 5,50 p.p. = 7,44%
	Confidi Minori/Non Vigilati		Confidi Maggiori/Vigilati																		
	Senza garanzia MCC	Con Garanzia MCC	Senza garanzia MCC	Con Garanzia MCC																	
	→ Parametro di indicizzazione: Euribor 360 3 mesi																				
→ Valore del parametro di indicizzazione: al 01.07.25 pari al 1,94%																					
Euribor 360 3 mesi + 6,00 p.p.* = 7,94%	Euribor 360 3 mesi + 5,50 p.p. = 7,44%	Euribor 360 3 mesi + 6,00 p.p. = 7,94%	Euribor 360 3 mesi + 5,50 p.p. = 7,44%																		
*p.p. = punti percentuali																					

| Il tasso di interesse varia con decorrenza trimestrale sulla base dell'andamento del parametro riferito all' Euribor 360 3 mesi. | |
| Il valore dell'Euribor 360 3 mesi viene rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor - Euribor Panel Steering Committee - e indicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, per data-valuta pari al primo giorno del trimestre in cui il contratto viene stipulato e pari, per i periodi successivi, al giorno iniziale di decorrenza della trimestralità di riferimento; qualora i giorni di riferimento non siano giorni lavorativi bancari, la data-valuta di riferimento sarà pari al primo giorno lavorativo bancario immediatamente precedente ad | |

Foglio Informativo n. 40
Apertura di credito in Convenzione Confidi

essi.	
Per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	
Tasso debitore annuo	14,90%
Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell'affidamento concesso sono calcolati sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l'utilizzo entro il limite del fido.	
Tasso annuo per interessi di mora	Pari al tasso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
Modalità di calcolo degli interessi	Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile).
Periodicità di conteggio interessi	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o all'estinzione del rapporto
Esigibilità interessi	1° marzo dell'anno successivo in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto

SPESE	
Spese di gestione del conto annuali	€ 0,00
→ Spese per comunicazioni periodiche*	
- cartaceo	€ 1,00
- formato elettronico	€ 0,00
Periodicità di invio	annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	€ 0,00
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	€ 4,00
*La spesa effettivamente applicata dalla Banca coinciderà con l'importo associato alla modalità di spedizione da Lei/Voi selezionata in sede di sottoscrizione del rapporto contrattuale.	

COMMISSIONI	
Commissione sul fido accordato – CFA (onnicomprensiva)	0,50% - trimestrale
<u>Per soggetti diversi dai consumatori</u>	
Variabile a seconda dell'importo complessivo dello sconfinamento e applicata nelle seguenti misure ad ogni sconfinamento e ad ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre:	
- fino a € 5.000,00	€ 10,00
- da € 5.000,01 ad € 10.000,00	€ 20,00
- oltre € 10.000,00	€ 30,00
- con un massimo a trimestre di	€ 1.200,00
* Per sconfinamento si intende il saldo debitore prodotto sul conto, in conseguenza di addebiti in eccedenza rispetto al saldo esistente sul conto medesimo (sconfinamento in assenza di fido) ovvero di addebiti in eccedenza rispetto al fido concesso sul conto (utilizzo extra-fido).	
** Per incremento minimo di sconfinamento si intende l'incremento del saldo debitore del conto rispetto ad uno	

Foglio Informativo n. 40
Apertura di credito in Convenzione Confidi

<p>sconfinamento precedente, anche derivante dalla somma di più addebiti avvenuti in giornate diverse e di importo inferiore a quello indicato, come meglio specificato nella “Informativa sulle modalità di applicazione della CIV”, che descrive nel dettaglio i casi e le modalità di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce e che è disponibile nella Sezione Trasparenza del sito internet (www.bccroma.it)</p> <p>La Commissione d'Istruttoria Veloce (CIV), addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui indicate – a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce.</p> <p>Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore.</p>	
<p>Esenzioni all’ applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)</p>	<p>La CIV non è comunque dovuta se:</p> <p>a. lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca;</p> <p>b. lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'importo complessivo di 0 euro e - la durata di 0 giorni consecutivi. <p>L'esenzione di cui al punto b) si applica una sola volta per trimestre.</p>

ALTRE SPESE DA SOSTENERE	
Al momento della concessione del fido il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi.	
Oneri a favore di terzi	<i>spese di iscrizione e/o ammissione e di sottoscrizione di quote sociali/consortili tempo per tempo richieste dal Confidi coinvolto (Il cliente può consultare i Fogli Informativi dei singoli Confidi Convenzionati con la Banca)</i>
Oneri a favore di terzi che rientrano nel TAEG: → Costi di garanzia richiesti dal Confidi coinvolto	<i>Il cliente può consultare i Fogli Informativi dei singoli Confidi Convenzionati con la Banca</i>

Il cliente può fare riferimento a quanto indicato nei Fogli Informativi dei Conti Correnti per le informazioni circa la decorrenza delle valute e dei termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori.

RECESSO E RECLAMI
Recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa con comunicazione scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall’apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie

Foglio Informativo n. 40

Apertura di credito in Convenzione Confidi

date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di cinque giorni.

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di quindici giorni, con comunicazione scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità.

In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito.

Il cliente, anche senza un'espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, per lettera raccomandata a/r (Ufficio Reclami - V.le Oceano Indiano 13/C 00144 Roma) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo reclami@roma.bcc.it o tramite posta certificata all'indirizzo 08327.reclami@actaliscertymail.it, che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo.

Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* - Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario* - Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

GLOSSARIO

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
--	---

Foglio Informativo n. 40**Apertura di credito in Convenzione Confidi**

Commissione sul fido accordato – CFA (onnicomprensiva)	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare per pagamenti e prelievi.
Saldo per valuta	Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Sconfinamento extra-fido	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi al cliente dalla banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento che il cliente deve alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme pattuite.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.